



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PIAZZA VITTORIO VENETO, 12 00059 TOLFA (RM)

Cod. Fis.: 83900000585 - Part. IVA: 02145141004

TEL.: 0766/92007 -- <http://www.uniagrariatolfa.it>

E-mail: unagraria@libero.it

E-mail posta certificata: uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it

Ordinanza n. 1 del 27 agosto 2015

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;

Visto il DM 02/05/1996 n° 358, riguardante il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute' 28 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24.06.2015, n. 144, concernente Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;

Visto l'art. 9 comma 1 e 2 della predetta ordinanza che dispone che tutti i pascoli (compresi quelli demaniali) siano autorizzati, identificati, georeferenziati e registrati in B.D.N. dalla Autorità Competente (il servizio di Sanità Animale) ed ad ogni pascolo venga assegnato un codice univoco per tutti gli allevamenti insistenti su di esso;

Ritenuto indispensabile una ripartizione del territorio destinato al pascolo brado degli animali degli Utenti dell'Università agraria di Tolfa in comparti da identificare tramite il foglio e le particelle catastali che lo compongono, per una corretta gestione degli allevamenti che eviti la perdita della qualifica di ufficialmente indenni a tutti gli allevamenti presenti sui terreni destinati al pascolo brado;

Vista la nota del 27.07.2015 con la quale L'ASL RM F ha segnalato la presenza, sui pascoli collettivi gestiti dall'Università Agraria di Tolfa di focolai di leucosi bovina enzootica;

Considerato che nella ripartizione del territorio in comparti è stata individuato il comparto della località Pantanelle - Catenare - Monti Acquatoستا (nel N.C.T. del Comune di Tolfa Foglio n° 54 part.lle: 1/p, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24/p, 27, 28, 29; Foglio n. 56 part.lle: 3/p, 6/p, 8, 9/p, 11/p; Foglio n. 57 part.lle: TUTTO IL FOGLIO) per il pascolo brado degli allevamenti non ufficialmente indenni, come da planimetrie allegate;
Visto l'art. 24 dello Statuto Sociale vigente;

ORDINA

Il trasferimento di tutti i capi degli allevamenti dichiarati infetti da leucosi bovina enzootica nel comparto sopra citato, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 30 settembre 2015.

Il divieto di qualsiasi movimento dei bovini degli allevamenti infetti al di fuori del comparto istituito, fatte salve apposite deleghe del servizio veterinario (mattatoio).

I titolari degli allevamenti infetti, immediatamente dopo il trasferimento del bestiame nel comparto dedicato, dovranno presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, dell'avvenuto trasloco, secondo il modello disponibile presso gli uffici dell'Ente.

I titolari degli allevamenti ufficialmente indenni che pascolano nel comparto infetto devono trasferire immediatamente gli animali al di fuori del comparto stesso; alla data del primo ottobre 2015, tutti gli allevamenti presenti nel comparto istituito saranno dichiarati affetti da leucosi bovina enzootica.

Sono incaricati del rispetto della presente ordinanza: il Presidente dell'Università Agraria di Tolfa e suoi incaricati, il servizio veterinario della A.S.L. RM/F, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le forze di Pubblica Sicurezza.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", nonché quelle indicate dal combinato disposto dell'art. 163 D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dell'art. 358 R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 "Approvazione del T.U. delle Leggi sanitarie".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla

notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza del presente atto.

Tolfa, 27 agosto 2015

Il Presidente



Dott. Marco Santurbano